



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 01.07.1993

Delibera n. 10/1993

**OGGETTO: VINCOLI DI INEDIFICABILITA' PERMANENTE E
TEMPORANEA EX LEGE N° 102/90, ART. 4, C. 2**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA:

- la deliberazione n. V/376 del 3/12/1991 con la quale il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il "Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone - Proposte per lo schema previsionale e programmatico" ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 102/1990;

CONSIDERATO:

- che nello stralcio dello schema previsionale e programmatico devono essere definite, ai sensi dell'art. 4 della legge 102/90, aree a rischio da sottoporre a vincolo d'inedificabilità anche transitoria;

CONSIDERATO:

- che nella relazione del suddetto "Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico" sono proposti - tra l'altro - vincoli di inedificabilità ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 102/1990, secondo due tipologie:



- 1) senza predeterminata scadenza temporale, su alcune aree indicate nel paragrafo 3.5.1 e descritte nell'elaborato "Ambiti soggetti a vincoli di inedificabilità" (in calce alla relazione di piano);
- 2) con effetto temporaneo su altre aree, come pure indicato nel paragrafo 3.5.1, facendo riferimento agli elaborati cartografici "Carta del dissesto idrogeologico e della pericolosità" in scala 1:10.000 e "Mappe di rischio idraulico" in scala 1:5000 e 1:2.000, contenuti negli studi di base del Piano;

VISTA:

- la deliberazione del 23/12/91 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato, sulla base di contenuti della sopracitata deliberazione regionale, quale primo stralcio dello schema previsionale e programmatico degli interventi per la difesa del suolo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (art. 3 legge 102/1990), un elenco degli interventi ritenuti più urgenti per gli anni 1991-95;


CONSIDERATO:

- inoltre che per quanto riguarda le aree con vincolo di inedificabilità ad effetto temporaneo, il documento approvato dal Consiglio regionale della Lombardia prevede che la Regione provveda all'aggiornamento delle previsioni di vincolo riferite a tali aree e alla definizione delle eventuali compatibilità ai fini della destinazione urbanistica;

VISTO:

- quanto indicato nella relazione di piano in ordine alle modalità di eventuale integrazione ed aggiornamento dei predetti vincoli;

CONSIDERATO:



- che il regime dei vincoli di cui all'art. 4 della legge 102/90 debba essere articolato in due punti:
 - vincoli senza scadenza temporale secondo le indicazioni regionali;
 - vincoli la cui scadenza temporale è funzione della revisione regionale degli elaborati di piano in relazione ai criteri di seguito esposti, e della realizzazione di accertamenti geologici di dettaglio da effettuarsi da parte dei Comuni in sede di revisione della strumentazione urbanistica (attività per la quale lo schema previsionale e programmatico approvato dispone un finanziamento di L. 5.000 milioni); non fissando pertanto a priori limitazioni di durata ai vincoli definiti;

RITENUTO:

- inoltre opportuno fornire indirizzi ad orientamento dell'attività prevista in merito all'aggiornamento dei vincoli di cui al punto 2 del precedente capoverso, la cui applicazione compete alla Regione Lombardia, definendo priorità e specifiche linee di orientamento anche in relazione ai tempi previsti per l'aggiornamento, alla notevole estensione del territorio interessato dagli accertamenti, alla cartografia di base predisposta, alle differenti tipologie di rischio indicate;

CONSIDERATO:

- che tali indirizzi per l'aggiornamento dei vincoli di inedificabilità debbano attenere a:
 - a) priorità dell'aggiornamento del vincolo di inedificabilità interessate aree edificate e le relative aree di espansione nonché le principali infrastrutture esistenti o previste;
 - b) assunzione dei criteri e della metodologia per la valutazione del livello di rischio, già utilizzati per la definizione degli "ambiti soggetti a vincolo di inedificabilità senza scadenza temporale" e indicati nel documento "Ambiti soggetti a vincolo di inedificabilità" parte so-



stanziale della relazione della proposta di Piano della Regione Lombardia;


- c) conseguente ridefinizione del vincolo in funzione del livello di rischio riscontrato, con possibilità di prevedere successivi approfondimenti a cura delle Amministrazioni comunali in sede di variante del piano urbanistico;
- d) considerazione dei possibili livelli di integrazione funzionale fra il vincolo di inedificabilità e la previsione di opere di sistemazione idrogeologica e conseguente realizzazione e coordinamento tra interventi e vincoli;
- e) realizzazione di successivi accertamenti di dettaglio nonchè dell'aggiornamento del vincolo di inedificabilità, in aree non prioritariamente considerate ai sensi della precedente lettera a), in paragrafo 3.5.2. della relazione del citato Piano della Regione Lombardia ed a seguito della predisposizione da parte dei Comuni di apposita documentazione di carattere geologico, secondo quanto di massima indicato nell'allegato del paragrafo 3.5 "La componente geologica nella pianificazione locale";

VISTO:

il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino nella seduta del 17 giugno 1992;

DELIBERA:


Art.1. E' adottata la proposta di stralcio di schema previsionale e programmatico del bacino del Po, inerente il territorio oggetto della legge 102/1990 in ordine ai vincoli di inedificabilità previsti dall'art. 4 della medesima legge 102/1990, e costituita da:



- a) Relazione di Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone adiacenti delle Province di Bergamo, Brescia e Como, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 102/90 - approvata con deliberazione del consiglio regionale della Regione Lombardia del 3 dicembre 1991 n. V 376, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento straordinario al n. 14 del 31.03.1992 - limitatamente al paragrafo 3.5 "Indirizzi per l'uso urbanistico del territorio in relazione alle condizioni di rischio idrogeologico", individuante sia gli ambiti da assoggettare a immediato vincolo di inedificabilità senza predeterminata scadenza temporale che le aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità temporanea, e relativi allegati;
- b) elaborati grafici, facenti parte integrante dello stesso Piano.

Art.2. Sono individuati , in applicazione dell'art. 4 della legge 102/1990:

- a) gli ambiti soggetti a vincoli di inedificabilità senza predeterminata scadenza temporale, di seguito elencati e così come perimetrati nel documento "Ambiti soggetti a vincolo di inedificabilità" che costituisce parte sostanziale della relazione di piano citata al precedente punto a) dell'art. 1:
- Semogo (frana Morzaglia) (Valdidentro)
 - Ruinon/Continale (Valfurva)
 - Zona Tola e Aquilone (Valdisotto)
 - Presure (Valdisotto)
 - Val Pola (Valdisotto)
 - Sasso Farinaccio (Val Grosina)
 - Spriana (Spriana)
 - Val Torreggio (Torre S.M.)
 - Ciudè - Francina/Val Valena e Ua, sopra Tornadri (Lanzada)
 - Zone a discarica sopra Chiesa Val Malenco e Valbrutta (Lanzada)
 - Conoide T.Tartano (Talamona)




- Pruna (Talamona)
- Foppa dell'Orso (Val Tartano)
- Bema
- Sasso Bisolo (Valmasino)
- Val Materio (Conoide) (Valmasino)
- Dragonera (Chiavenna)
- Pluviosa (Chiavenna)
- Sonico (Val Rabbia)
- Val Savio
- Masuccio/Val Canale (Tirano)
- Boscacce (Sondalo)
- Valchiosa (Sernio)
- Branzi in sinistra Brembo
- Trabucchetto (Isola di Fondra)
- Rivioni (Branzi)

b) ambiti soggetti a vincoli di inedificabilità la cui scadenza è funzione della revisione delle relative delimitazioni da parte della Giunta Regionale o dei Comuni interessati, secondo le procedure in premessa indicate.

Tali ambiti sono riferiti alle aree di franosità attiva, di instabilità potenziale e di erosione superficiale, di valanghe, in erosione per acque incanalate e di esondazione indicate nei seguenti elaborati cartografici:

- carta del dissesto idrogeologico e della pericolosità in scala 1:10.000
 - mappe di rischio idraulico in scala 1:5.000 e 1:20.000;
- approvati dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia con la stessa delibera di cui al punto a) dell'art. 1.

Art.3. L'automatica variante degli strumenti urbanistici comunali conseguente al vincolo di inedificabilità, anche transitoria, di cui ai precedenti punti 1. e 2. decorre dalla data di definitiva approvazione del presente stralcio di



schema previsionale e programmatico, nei termini previsti dagli artt. 2 e 3; della legge 102/90;

Art.4. Il vincolo di inedificabilità, di cui al precedente punto 2, lettera b) può essere variato dalla Regione Lombardia a seguito:

- 1) dalle verifiche di sua competenza, come indicato in premessa;
- 2) della predisposizione da parte dei comuni di apposita documentazione di carattere geologico secondo quanto indicato nel paragrafo 3.5 della relazione di Piano di cui al punto a) del precedente Art. 1.

Art.5. Sono definiti, nei termini indicati all'ultimo considerato, gli indirizzi per l'aggiornamento dei vincoli di inedificabilità temporanea di cui all'art. 4, comma 2, della legge 102/90 .

Roma, li 01.07.1993

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)

Roberto Passino

IL PRESIDENTE
(Sen. Francesco Merloni)

Francesco Merloni



or